

N. 479/2021 R.G. Lav.



**TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO**

Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al N. 479/2021 R.G. Lav. promossa da:

**F**                      **L**                      (C.F.                      ), con il patrocinio  
dell'avv. SPATARO SALVATORE MARCO

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), con il patrocinio  
del Funzionario dott.ssa SELLERI ELISABETTA

A scioglimento della riserva che precede;  
letti gli atti e visti i documenti prodotti;

Rilevato:

che con ricorso e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., **L**  
**F** ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità e la disapplicazione  
del provvedimento del 9/8/2021 con cui il Dirigente dell'USR  
Piemonte - Ambito Territoriale di Cuneo, ha disposto la decadenza  
dello stesso dalla graduatorie provinciali permanenti di I Fascia per il  
profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, nonché  
del provvedimento, in data 24/3/2021, con cui il D.S. dell'I.C.

**di** ha rideterminato i punteggi inizialmente  
riconosciuti, per l'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituti di  
III fascia per il triennio 2017/2020 per i medesimi profili professionali,  
al fine di vedersi riconoscere il diritto ad ottenere, previa positiva  
valutazione del titolo e del servizio esclusi, il reinserimento nelle  
graduatorie permanente e di III fascia e il riconoscimento giuridico del  
servizio effettuato e, in via cautelare, l'immediata inclusione nella

graduatoria di I fascia;

che il provvedimento di decadenza dalla graduatoria provinciale permanente e la rideterminazione del punteggio sono stati adottati per effetto della esclusione, dai titoli culturale e di servizio ritenuti validi, dell'attestato di dattilografia rilasciato in data 25/10/2017 dall'Istituto , e del servizio prestato dal ricorrente presso l'Ente Poste Italiane dal 25/11/1996 al 31/12/1996 e dal 9/2/1997 al 8/5/1997, in quanto Poste Italiane dal 1994 non è più una amministrazione statale, e quello prestato presso l' di negli aa.ss. dal 2008 al 2014, trattandosi di ente morale senza fini di lucro;

che il ricorrente ha contestato il presupposto degli atti impugnati, vale a dire che la presentazione dei titoli di studio e di servizio al momento del reclutamento e quindi all'atto della prima presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria nel 2017 presso l'Istituto di fosse falsa, con specifico riferimento al titolo culturale e di servizio, e che le assunzioni sarebbero avvenute sulla base di erroneo maggior punteggio attribuito per effetto di dichiarazioni non corrispondenti al vero, tali da rendere viziata la procedura di reclutamento, deducendo quindi la illegittimità dei provvedimenti medesimi ed il diritto di esso ricorrente di essere, in via cautelare, reintegrato nella graduatoria permanente, previa rideterminazione del punteggio originariamente riconosciuto e di ottenere il riconoscimento anche ai fini giuridici di tutti i periodi di servizio prestato;

che si sono costituite le Amministrazioni resistenti, chiedendo la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei soggetti diversi dal Ministero, l'integrazione del contraddittorio, e in ogni caso il rigetto del ricorso;

Tanto premesso, si osserva:

Le questioni relative all'eccepito difetto di legittimazione passiva dei soggetti diversi dal Ministero e della necessità o meno di integrazione del contraddittorio con eventuali soggetti controinteressati, saranno esaminate unitamente al merito, dovendosi in questa sede limitare la valutazione alla sussistenza o meno dei requisiti del *fumus boni iuris* del diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento del punteggio originariamente attribuitogli sulla base del titolo presentato all'atto della

domanda e del servizio svolto, quindi, all'inserimento nelle graduatorie, che il ricorrente assume essere stato leso, nonché del *periculum in mora*, richiesti dalla legge perchè sia accordata la richiesta tutela cautelare.

Passando al merito, la domanda cautelare, ad un esame necessariamente sommario, quale è quello della presente fase cautelare, può essere accolta solo in parte e nei termini che seguono.

In primo luogo, va osservato come nessuna violazione della normativa di regolamentazione del procedimento amministrativo sia rilevabile.

Da un lato va infatti osservato come i controlli che la Pubblica Amministrazione è tenuta a svolgere su circostanze oggetto di autodichiarazione e sulla corrispondenza degli atti prodotti dai privati unitamente alle istanze siano atti dovuti e vincolati in quanto finalizzati alla verifica ed al ripristino della legalità dei procedimenti e delle determinazioni conseguenti, e come tali necessari ed esclusi dal novero degli atti per i quali si impongono gli oneri di motivazione ulteriore rispetto alla verifica dell'esistenza del presupposto di legge per l'adozione del provvedimento di autotutela.

Tanto significa, in particolare, che l'eventuale violazione di norme procedurali e/o dei canoni di buona fede e correttezza, precetti rivolti sicuramente anche alle amministrazioni pubbliche e che possono determinare l'eventuale responsabilità del funzionari preposti laddove abbiano potuto ingenerare nell'interessato un affidamento incolpevole in determinati risultati, non può comunque costituire strumento di acquisizione, in capo al destinatario dell'atto, di diritti non spettanti, in spregio alla violazione di normativa che regola la materia.

Legittimo, quindi, sotto il profilo formale, appare l'operato del DS dell'IC di \_\_\_\_\_, che a seguito della stipula del contratto a tempo determinato sino al 30/6/2021 con il L \_\_\_\_\_, ha rilevato la presenza di errori nella valutazione della domanda originariamente presentata dal ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia e conseguentemente ha rettificato il punteggio attribuito per la graduatoria di Istituto di III Fascia rideterminandolo per il profilo di A.A. ed ha decretato la risoluzione anticipata del contratto, e ciò a prescindere sia dal tempo trascorso dalla prima domanda, che dalla presunta illegittimità del mancato controllo delle dichiarazioni e dei

titoli allegati alla domanda presentata in origine dal ricorrente per l'inserimento nella graduatoria di III fascia da parte del D.S. dell'Istituto di col quale era stato instaurato il primo rapporto di lavoro.

Si osserva inoltre che, quantomeno ad una valutazione sommaria, quale è quella tipica della fase cautelare, del tutto condivisibili appaiono le ragioni per le quali il titolo ed i servizi allegati dal ricorrente non siano stati ritenuti validi e pertanto si sia operata la rideterminazione del punteggio originariamente attribuito e la risoluzione del contratto in essere atteso che, come correttamente rilevato da parte convenuta, l'attestato relativo al corso di dattilografia rilasciato al ricorrente il 25/10/2017 dall'Istituto di non appare valutabile, perché non rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici, e che il servizio prestato dal ricorrente presso l'Ente Poste Italiane dal 25/11/1996 al 31/12/1996 e dal 09/02/1997 al 08/05/1997 non appare valutabile in quanto Poste Italiane dall'1.1.1994 non è più amministrazione statale; parimenti non valutabile è il servizio prestato presso l' di negli aa.ss. dal 2008 al 2014, essendo l' un ente morale senza fini di lucro.

Ed invero, quanto al titolo culturale, il numero 4) della lettera A) ("titoli di cultura") della Tabella di valutazione dei titoli per le supplenze di assistente amministrativo prevede il conseguimento di *"attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici"*. Né il semplice accreditamento dell'ente per la formazione appare sufficiente ai fini che interessano: l'ente accreditato è definito (cfr la direttiva 170/2016 del Ministero) quale ente che offre formazione e che in quanto accreditato, può "collaborare" con le scuole (quindi non in autonomia ed al di fuori di esse) ad iniziative formative per il personale scolastico "nell'ambito del Piano di Offerta Formativa"; ciò posto, pare evidente allora come i corsi tenuti dagli enti accreditati debbano essere, per poter essere ritenuti titoli validi, gestiti dagli enti scolastici, non essendo normativamente prevista una generale legittimazione degli enti accreditati a impartire, in autonomia, cioè "istituire", formazione utilmente riconoscibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie.

Quanto al servizio prestato dal ricorrente presso l'Ente Poste Italiane e

l' di , si rileva come la medesima Tabella A/1 attribuisce punteggio per il "Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici", dovendosi intendere per Amministrazioni statali le amministrazioni centrali di cui all'elenco pubblicato annualmente a cura dell'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii e per enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni."

Parte ricorrente tuttavia contesta la valutazione solo di fatto dei servizi prestati in forza delle assunzioni ottenute con l'originario punteggio e quindi l'esclusione dal concorso per l'inserimento nella graduatoria permanente, che presuppone il requisito dell'anzianità di servizio per almeno 24 mesi nel profilo corrispondente, stante la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 comma 7 D.M. 640/2017, per la degradazione a servizio di mero fatto del servizio prestato, vale a dire l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso ovvero l'aver effettuato dichiarazioni mendaci.

Tale rilievo non appare *ictu oculi* infondato.

Ed invero, l'art. 7 del D.M. 640/2017, rubricato "*Dati contenuti nel modulo di domanda Validità-Controlli*", stabilisce che : "*Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.*

*Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere*

*supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio.*

*Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.*

*All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.*

*In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.*

*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".*

L'art. 7, comma 7, del predetto D.M. quindi, consente la degradazione dei servizi prestati a servizio di mero fatto non in caso di mera erronea attribuzione del punteggio, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

Va rilevato infatti che nella specie non è in contestazione il titolo di studio richiesto per l'accesso, che è costituito dal Diploma di Maturità Commerciale, ma di un mero titolo di cultura, con conseguente irrilevanza della errata indicazione dell'attestato di dattilografia come titolo culturale, attenendo esso non ad un requisito di ammissione alla graduatoria.

Inoltre, nella specie sono rinvenibili dichiarazioni mendaci, né in relazione al possesso del titolo, atteso che il titolo culturale allegato nella domanda di inserimento nella graduatorie di III fascia non risulta essere falso; né in relazione ai servizi prestati presso le Poste e l' , non sussistendo elementi per escludere che detti servizi siano stati effettivamente prestati dal L .

Ciò che l'amministrazione scolastica ha rilevato è la mera inidoneità e quindi la non valutabilità del titolo culturale e dei servizi allegati per l'attribuzione di punteggio ai fini della graduatoria di III fascia.

Tale rilievo appare però irrilevante ai fini della valutazione ai fini anche giuridici del servizio prestato in forza della procedura di reclutamento, seppur viziata dall'errore nella determinazione del punteggio, e dei successivi contratti stipulati sulla base di tale procedura. E ciò a maggior ragione se si considera che le disposizioni del D.M. n. 640/2017 differiscono sostanzialmente e significativamente da quelle relative ai decreti ministeriali che disciplinavano la formazione delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto, come si evince dal confronto della disposizione dell'art. 7 comma 7, su richiamato, con l'omologa contenuta nell'art. 7, comma 7, del D.M. n. 717/2014, relativo alle graduatorie del precedente triennio, ove era espressamente prevista l'invalidità del servizio svolto in base ad un errato punteggio (*"In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"*).

Ne consegue che l'interpretazione assunta dal Ministero, che esclude la valutabilità ai fini giuridici del servizio svolto sulla base di un erroneo

punteggio, non appare allo stato fondata.

Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, fatta salva una migliore valutazione nell'ambito del giudizio di merito, illegittima appare la determinazione dell'USR in merito alla valutazione solo di fatto dei servizi svolti dal L negli aa.ss. dal 2018 al 2021, e per quest'ultimo anno limitatamente al periodo intercorso tra l'inizio dell'anno scolastico e sino al 24/3/2021, data del recesso dal contratto, e conseguentemente, in merito al difetto del requisito di un servizio giuridicamente rilevante per almeno 24 mesi nel profilo di A.A., ed illegittimo conseguentemente appare il provvedimento del D.S. dell'USR del Piemonte - A.T. di Cuneo, del 9/8/21, di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo, che va dunque disapplicato.

Allo stato, anche il requisito del *periculum in mora* può ritenersi sussistente in considerazione che la valutazione come di mero fatto del servizio prestato e l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di I Fascia, in difetto di presentazione da parte del ricorrente di domanda per l'inserimento nella graduatoria di III Fascia, comporta l'impossibilità per lo stesso di conseguire nuovi incarichi, almeno nelle more della decisione nel giudizio a cognizione piena, con conseguente lesione di diritti non esclusivamente di natura patrimoniale.

In conclusione, a parziale accoglimento della domanda cautelare proposta, va riconosciuto, anche ai fini giuridici, il servizio prestato dal ricorrente negli aa.ss. dal 2018 al 2021, e per quest'ultimo anno limitatamente al periodo intercorso tra l'inizio dell'anno scolastico e sino al 24/3/2021, sulla base dell'erroneo punteggio originariamente attribuitogli, con conseguente ordine al Ministero resistente di rivalutare la domanda di inserimento del ricorrente nella graduatoria di I Fascia per il profilo di Assistente Amministrativo, con attribuzione del punteggio correttamente spettante sulla base dei titoli e servizi indicati in domanda - come da decreto di rettifica e ridetermina del 24/3/2021 del D.S. del I.C. di - nonché dei servizi prestati nel pregresso triennio negli aa.ss. dal 2018 al 2021, e per quest'ultimo anno limitatamente al periodo intercorso tra l'inizio dell'anno scolastico e sino al 24/3/2021.

La statuizione sulle spese al merito.

PQM

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo,

a parziale accoglimento della domanda cautelare proposta da  
L. F. ,

disapplicato, allo stato, il provvedimento D.S. dell'USR del Piemonte -  
A.T. di Cuneo del 9/08/2021,

ordina al Ministero dell'Istruzione, resistente, di rivalutare la domanda  
di inserimento del ricorrente nella graduatoria di I Fascia per il profilo  
di Assistente Amministrativo, con attribuzione del punteggio  
correttamente spettante sulla base dei titoli e servizi indicati in  
domanda - come da decreto di rettifica e ridetermina del 24/3/2021  
del D.S. del I.C. di - nonché dei servizi prestati nel pregresso  
triennio negli aa.ss. dal 2018 al 2021, e per quest'ultimo anno  
limitatamente al periodo intercorso tra l'inizio dell'anno scolastico e  
sino al 24/3/2021;

Conferma per la trattazione del merito l'udienza del 22/2/2022 ore  
10:00.

Si comunichi.

Cuneo, 27/12/2021

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Paola Elefante